

**REGOLAMENTO (CE) N. 2609/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 dicembre 1997**  
**relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91<sup>(3)</sup>;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 517/96 (A1); 518/96 (A2); 519/96 (A3)
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** Angola.
4. **Rappresentante del beneficiario:** UTA/ACP/UE, Rua Rainha Jinga n. 6, Luanda, Angola [Tel.: (244-2) 39 13 39, telefax: 39 25 31, telex: (0991) 3397 DELCEE AN].
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di granturco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II.B.1.b)].
8. **Quantitativo globale (t):** 2 000.
9. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (A1: 800 tonnellate; A2: 700 tonnellate; A3: 500 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (2.2 A 1.c, 2.c e B.1). GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3).  
Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione (8) (10).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** A1: Somatradring (off port of Luanda); A2: A.M.I (off port of Lobito) A3: Socosul — Lubango (180 km from Namibe).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 2 al 15. 2. 1998.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 3. 1998 (11).
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 6. 1. 1998.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 20. 1. 1998;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 16. 2 all'1. 3. 1998;
  - c) data limite per la fornitura: 29. 3. 1998 (11).
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (12):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (13):** restituzione applicabile il 31. 12. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 2368/97 (GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 13)

## LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 1512/95 (B1); 514/96 (B2); 515/96 (B3); 516/96 (B4).
2. **Programma:** 1995 + 1996.
3. **Beneficiario (2):** Angola.
4. **Rappresentante del beneficiario:** UTA/ACP/UE, Rua Rainha Jinga n. 6, Luanda, Angola [Tel.: (244-2) 39 13 39, telefax: 39 25 31, telex: (0991) 3397 DELCEE AN].
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** granturco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II.A.1.d].
8. **Quantitativo globale (t):** 9 557.
9. **Numero di lotti:** 1 in 4 partite (B1: 947 tonnellate; B2: 4 553 tonnellate; B3: 3 500 tonnellate; B4: 557 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7) (8):** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (1.0 A 1.a, 2.a e B.3). GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3).  
Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione (9) (10).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** B1 + B2: Somatrading (off port of Luanda); B3: A.M.I (off port of Lobito); B4: SOCOSUL, Lubango (180 km from Namibe).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 26. 1 all'8. 2. 1998.
18. **Data limite per la fornitura:** 8. 3. 1998 (11).
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 6. 1. 1998.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 20. 1. 1998.
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 9 al 22. 2. 1998.
  - c) data limite per la fornitura: 22. 3. 1998 (11).
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 31. 12. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 2368/97 (GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 13).

## LOTTO C

1. **Azione n. (1):** 520/96 (C1); 521/96 (C2); 522/96 (C3)
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** Angola.
4. **Rappresentante del beneficiario:** UTA/ACP/UE, Rua Rainha Jinga n. 6, Luanda, Angola [Tel.: (244-2) 39 13 39, telefax: 39 25 31, telex: (0991) 3397 DELCEE AN].
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 9900 o 1006 30 94 9900 o 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (12):** GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II.A.1.f].
8. **Quantitativo globale (t):** 2 000.
9. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (C1: 1 300 tonnellate; C2: 600 tonnellate; C3: 100 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7):** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (1.0 A 1.a, 2.a e B.3). GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3).  
Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione (8) (10).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** C1: Somatrading (off port of Luanda); C2: A.M.I (off port of Lobito); C3: SOCOSUL, Lubango (180 km from Namibe).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 2 al 15. 2. 1998.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 3. 1998 (11).
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 6. 1. 1998.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 20. 1. 1998.
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 16. 2 all'1. 3. 1998.
  - c) data limite per la fornitura: 29. 3. 1998.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9):** restituzione applicabile il 31. 12. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 2368/97 (GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 13).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (<sup>5</sup>) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario.
- (<sup>6</sup>) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>7</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>8</sup>) Il prodotto dev'essere condizionato in sacchi prima dell'imbarco.
- (<sup>9</sup>) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [Direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1)].
- (<sup>10</sup>) Le spese e tasse portuali (in particolare EP-13, EP-14, EP-15 e EP-17) sono a carico dell'aggiudicatario. In deroga all'articolo 15, punto 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87, le spese e tasse relative alle formalità doganali di importazione sono a carico dell'aggiudicatario e si considerano incluse nell'offerta.
- (<sup>11</sup>) La prova d'arrivo a una delle destinazioni è determinante per il rispetto del termine.
- (<sup>12</sup>) Rotture di riso: tra il 20 e il 30 %.
-